


Comune di Claut

(Provincia di Pordenone)

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELLE VALLI DELLE DOLIMITI FRIULANE

Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Meduno, Maniago, Sequais, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Fajont, Vitaro



Ufficio Comune in Piazza Italia, 18 - 33085 Maniago (PN) Tel 0427/707217 - Fax 0427707253
www.maniago.it - e-mail: polizia.municipale@maniago.it

P.I. 00199780933 - C.F. 81000530931

Ordinanza n. 5/2016

Prot. 2433

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. "Modifiche al sistema penale";

Vista la Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

2) E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico:

a) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura - almeno un sacchetto impermeabile monouso - per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso, o smaltite nei contenitori per rifiuti organici;

3) Ai proprietari o ai detentori, anche temporanei è fatto obbligo:

- a) di condurre i cani provvisti di guinzaglio nelle pubbliche vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico;
- b) di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e di ridurla quando è necessario per evitare molestie o pericolo ad altre persone o ad altri animali;
- c) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- d) di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e idonee al controllo;
- e) di non lasciare i cani e gli altri animali domestici liberi di vagare per il territorio nelle pubbliche vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico senza accompagnamento del proprietario o di chi ne ha la momentanea custodia nel rispetto e con le modalità di cui ai precedenti punti;

DISPONE

al momento del controllo, proprio per la sua finalità preventiva, gli organi di vigilanza incaricati del rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche contemplanti sanzioni penali, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e meglio indicate al precedente punto 2), lett. a) e b) e 3), lett. a), b), c), d) ed e), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati, di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 100,00.

Le sanzioni sono applicabili per ogni singola trasgressione.

DEMANDA

il personale delle forze dell'ordine, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente Ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità Territorialmente competente (TAR Friuli Venezia Giulia) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito in tutti gli spazi di affissione del territorio comunale, pubblicata sul sito Internet del Comune e trasmessa a:

- Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Valli delle Dolomiti Friulane;
- Stazione Carabinieri di Cimolais;
- Stazione Forestale di Claut.

Claut, 03.06.2016

IL SINDACO
Cav. Franco Bosisio

